



# Città di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

## Ordinanza del Sindaco n. 8 del 2024

### **OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO. CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI, DIVIETO DI ALIMENTAZIONE E MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI NEL PERIMETRO URBANO**

**Premesso che:**

- Sono pervenute nel corso dell'anno 2023 all'Ufficio Ambiente e Progetti Strategici numerose segnalazioni, su tutto il territorio comunale con particolare riferimento al centro storico e nella frazione di Osteria Grande, della presenza massiccia di piccioni allo stato libero;

- Tale presenza nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da dover scongiurare la possibilità di costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;

- è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

- l'alimentazione incontrollata richiama nel territorio comunale un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;

- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro della città, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;

**Richiamata:**

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

- la delibera della Regione Emilia Romagna nr. 241 del 20/02/2023 avente per oggetto:

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL COLOMBO O PICCIONE DI CITTA' IN EMILIA-ROMAGNA (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) che delinea gli obiettivi per la tutela dell'igiene e del decoro urbano e l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo negli ambiti urbani demandando la competenza alle Amministrazioni Comunali la messa in atto di interventi volti a limitare i danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani attraverso:

1. il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento appetito dai colombi in luoghi pubblici con relativo regime sanzionatorio; la finalità di questo divieto è di far cessare e/o evitare assembramenti di colombi in siti critici, pur nella consapevolezza che i colombi possono trovare sostentamento in natura, sia nelle aree verdi cittadine che raggiungendo agevolmente gli ambiti rurali;



# Città di Castel San Pietro Terme

2. l'esclusione selettiva dell'accesso dei colombi ai ruderi urbani di fabbricati abbandonati che versano in condizioni di degrado e che vengono usati quali siti riproduttivi o dormitori generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario;

3. l'esclusione selettiva fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi e ai siti di aggregazione sull'esterno e all'interno di edifici pubblici e privati (sottotetti ed altro).

**Vista** la precedente Ordinanza Sindacale nr. 128 del 2016 che ordinava il divieto di somministrazione di alimenti o cibo ai volatili;

**Ritenuto** necessario e indispensabile che vi sia la piena conoscenza della problematica e la collaborazione da parte di tutti i cittadini per garantire il contenimento della presenza dei volatili affinché questa non assuma proporzioni definibili infestanti;

**Richiamato** il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, Allegato 6 del TOMO III del RUE che stabilisce, fra tutte le norme, il corretto comportamento da adottare da parte dei cittadini, atte a salvaguardare la nettezza, il decoro e la salubrità degli spazi pubblici, urbani e rurali, il "divieto di distribuire cibo ai volatili e ad altri animali";

**Considerato** che l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è da intendersi attivato con la presente, ritenendo urgente provvedere in merito con tutti gli atti necessari tesi ad eliminare qualsiasi potenziale pericolo;

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in Materia Ambientale", in particolare l'art. 232 bis;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico degli Enti Locali", art. 50 e 54 che attribuiscono al Sindaco le competenze in materia di igiene e sicurezza pubblica;

## VIETA

- a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari,
- la vendita di mangime per piccioni, alle strutture ambulanti e non, poste nel perimetro urbano, così' come determinato dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, Allegato 6 del TOMO III del RUE ed in particolare: "divieto di distribuire cibo ai volatili e ad altri animali".

## ORDINA

ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di:

- provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti.

## DISPONE



# Città di Castel San Pietro Terme

Che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo l'applicazione delle norme previste e stabilite nei vigenti regolamenti comunali in materia e diversamente sanzionati, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è applicabile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

## **DISPONE INOLTRE**

Che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzione ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, e che la presente sia trasmessa:

- alla Regione Emilia Romagna, alla Città Metropolitana di Bologna, ad A.R.P.E. – S.A.C. di Bologna e Distretto di Imola, all'A.U.S.L. di Imola, al Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie di Bologna, al Comando dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme, al Nuovo Circondario Imolese, alla Polizia Municipale, all'Albo Pretorio, all'Ufficio Stampa, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

La presente Ordinanza abbia validità a tempo indeterminato e comunque dall'1/1 al 31/12 di ogni anno e venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed immediatamente diffusa mediante l'affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune, al fine della massima divulgazione della stessa fra i cittadini.

Li, 22/02/2024

**IL VICE SINDACO**

*Andrea Bondi*

*(atto sottoscritto digitalmente)*